Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Modifiche della Determinazione AIFA del 7 Febbraio 2012, pubblicata in G.U. n.33 del 9-2-2012

IL DIRETTORE GENERALE

Art.2, comma 1: dove è scritto "...dallo 0,64% allo 0,76% sul prezzo di vendita al pubblico...", sostituire 0,76% con *0,73%.*

Art.2, comma 2: dove è scritto "...nella misura del 29,66% e del 2,93% sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA..." sostituire 29,66% con *29,69%.*

Art.2, comma 2: dove è scritto "...per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di efficacia della presente determinazione..." sostituire con "*...con decorrenza dal 1° Marzo 2012 e* per la durata di sei mesi, *salvo mancato recupero del ripiano di competenza.*".

Art.3, comma 3: dove è scritto "...l'importo corrispondente allo 0,76% del prezzo..." sostituire 0,76%% con *0,73%.*

Art.3: aggiungere comma 4

"A partire dal 1° settembre 2012, salvo mancato recupero del ripiano di competenza, lo sconto disposto con Determinazione AIFA del 9 Febbraio 2007 a carico dei farmacisti e del grossista ritornerà allo 0,64% sul prezzo di vendita al pubblico comprensivo dell'IVA. Le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista ai sensi dell'art. 1, comma 40, della legge n. 662/1996, in applicazione dello sconto saranno rispettivamente pari al 29,77% e al 2,94% sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA. Tali quote devono essere considerate come quote minime nel caso dei medicinali di cui all'art.13, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 28 Aprile 2009, n. 39, coordinato con la legge di conversione 24 Giugno 2009, n. 77, a cui si deve aggiungere l'ulteriore quota dell'8% ridistribuita secondo le regole di mercato, anch'essa da scontare in proporzione alla sua ripartizione tra farmacisti e grossisti."

Allegato 1, paragrafo 3: dove è scritto "...portandolo dall'attuale 0,64% al 0,76% sul prezzo di vendita al pubblico comprensivo dell'IVA (tabella 5)." Sostituire 0,76% con *0,73%.*

Allegato 1, paragrafo 3: dove è scritto "...resterà in vigore per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di efficacia della presente atto." sostituire con "*...con decorrenza dal 1° Marzo 2012 e* per la durata di sei mesi, *salvo mancato recupero del ripiano di competenza.*".

Allegato 1, Tabella 5: sostituire integralmente la tabella con la seguente:

Tabella 5. Procedura di ridefinizione dello sconto a carico del farmacista e del grossista disposto con Determinazione AIFA del 9 Febbraio 2007, a ripiano dello sfondamento nazionale del tetto della spesa farmaceutica territoriale 2010.

	Valore (€)	
Spesa Convenzionata Lorda 2010	12.998.292.776	A
Ripiano totale	23.035.247	B
Quota di ripiano a carico delle Aziende Farmaceutiche	17.115.649	C
Quota di ripiano in 6 mesi a carico del Farmacista e Grossista	5.919.598	D=B-C
Incidenza % quota di ripiano sulla spesa convenzionata lorda	0,09%	E=(D×2)/A
Nuova Percentuale di Sconto a carico del Farmacista e del Grossista	0,73%	F=0,64%+E

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Luca Pani

Roma, 28 FEB. 2012